

COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

ALLEGATO

①



Il Segretario C.le
Responsabile del Servizio Finanziario
(Dott. Antonino Fellicano)

" SOCIETÀ METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. "

Sede legale: Corso XI Febbraio n. 14 – 10152 Torino

Capitale sociale nominale € 345.533.761,65

C.F.-P.I.V.A. e Registro delle Imprese di Torino: 07937540016

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

Denominazione, sede, oggetto, durata, domicilio dei Soci.

ART. 1 – Denominazione.

E' costituita la società per azioni denominata:

"Società Metropolitana Acque Torino S.p.A." o in alternativa "SMA Torino S.p.A." ovvero "SMAT S.p.A.".

La denominazione potrà inoltre essere scritta e rappresentata mediante l'utilizzo di marchio o logo, anche grafico e/o stilizzato, appositamente costituito.

ART. 2 – Sede.

2.1. La società ha sede in Torino all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art.111 ter disposizioni di attuazione del Codice Civile.

2.2. La sede legale può essere trasferita in Comune diverso con deliberazione assembleare.

ART. 3 – Oggetto.

3.1. La società ha per oggetto l'esercizio delle attività che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 lett. f) legge 5.1.1994 n. 36.

3.2. La società può eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione, attinente o connessa alle attività di cui al punto 1., compresi lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali, ponendo in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie.

3.4. La società può assumere partecipazioni od interessenze in altre società o imprese, italiane e straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare; può prestare garanzie reali e/o personali anche a favore di enti e società controllate o collegate.



3.5. La società può realizzare e gestire i servizi rientranti nel proprio oggetto anche per conto di terzi, pubblici o privati, senza vincolo di territorialità, in regime di appalto o concessione, ferma la necessità, in caso di affidamento del servizio idrico integrato da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che lo stesso avvenga nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

ART. 4 – Durata.

La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei Soci.

L'eventuale proroga non costituisce causa di recesso per i Soci.

ART. 5 – Domicilio.

Il domicilio dei Soci per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti è quello risultante dal libro dei soci.

Al momento della richiesta di iscrizione a libro soci, il Socio deve indicare il proprio domicilio ed è onere del Socio stesso comunicare ogni eventuale variazione.

Il Socio può altresì comunicare gli eventuali numeri di fax e/o indirizzi di posta elettronica a cui possono essere inviate tutte le comunicazioni previste dal presente statuto.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate al Socio tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema di invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO II

Capitale sociale – Azioni – Finanziamenti - Trasferimento di azioni.

ART. 6 - Capitale sociale e azioni.

6.1. Il capitale sociale è di Euro 345.533.761,65 suddiviso in numero 5.352.963 azioni del valore nominale di Euro 64,55 ciascuna.

6.2. Le azioni sono nominative e indivisibili e sono trasferibili mediante girata autenticata da un notaio o da altro soggetto secondo quanto previsto dalle leggi speciali, o con mezzo diverso dalla girata ai sensi dell'art. 2355 del Codice Civile.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della società ed al presente statuto.

I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione, in una o più volte, nei termini e modi che lo stesso reputi convenienti.

A carico dei Soci in ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi nella misura che di volta in volta verrà fissata dal Consiglio di Amministrazione. Se ne ricorrono i presupposti il Consiglio di Amministrazione può comunque adottare i provvedimenti previsti dall'art. 2344 Codice Civile.



ART. 7 – Aumento del Capitale Sociale.

7.1. Si provvede ad aumento del capitale sociale:

- a) nel caso di ingresso di nuovi Soci, quando non esistano le condizioni per il trasferimento di azioni;
- b) in occasione di conferimenti di beni, in relazione al valore degli stessi;
- c) su decisione dell'assemblea, quando se ne ravvisi l'esigenza o l'opportunità.

7.2. Nelle ipotesi di cui al punto 7.1 a) e 7.1 b) , le azioni corrispondenti all'aumento di capitale sono riservate a favore dei nuovi Soci o dei Soci conferenti i beni, con deliberazione assunta nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti stabiliti dall'art. 2441 c.c. e nel rispetto del mantenimento della società a capitale interamente pubblico.

ART. 8 – Finanziamenti.

8.1. I Soci possono finanziare la società, fatti salvi i requisiti previsti dalla legge; in tal caso i versamenti, se non diversamente stabilito, si intendono infruttiferi e se i Soci non hanno stabilito il termine di restituzione, la società è tenuta a rimborsarli previo un preavviso, da parte del socio finanziatore, di sei mesi.

8.2. I Soci possono altresì effettuare versamenti in conto capitale; in tal caso i versamenti devono avvenire in proporzione alle quote possedute e la società non è tenuta alla loro restituzione. Sui versamenti effettuati in conto capitale non vengono corrisposti interessi.

Il rimborso dei finanziamenti è subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia.

ART. 9 – Azioni.

9.1. Il capitale della società è interamente pubblico.

Possono entrare nella società gli enti locali o loro forme associative il cui territorio sia compreso nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3), quale definito nell'Allegato B Legge Regionale 20 gennaio 1997 n. 13, nonché quelli che in tale Ambito dovessero essere inclusi a seguito di modificazione del suo confine.

La domanda di ingresso nella Società, anche per gli enti locali che vi abbiano diritto, è subordinata alla adesione alla Convenzione stipulata tra i Comuni soci fondatori.

9.2. La partecipazione di ciascun Socio è rappresentata da azioni.

A ciascun Socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento.

9.3. Le azioni conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Tuttavia con apposita delibera di assemblea straordinaria possono essere create nuove categorie di azioni fornite di diritti diversi ai sensi dell'art. 2348 Codice Civile.

In caso di creazione di nuove categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.



ART. 10 - Trasferimento di azioni.

10.1. I Comuni possono trasferire le proprie azioni esclusivamente a favore di enti locali o loro forme associative compresi nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese.

10.2. L'alienazione delle azioni, ove consentito, è sottoposta alle condizioni che seguono: il Socio che intenda trasferire, in tutto o in parte, le proprie azioni ovvero i diritti di opzione correlati all'emissione di nuove azioni, deve darne comunicazione - con raccomandata R.R. - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del proposto acquirente e le condizioni della vendita.

10.3. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne dà notizia, entro venti giorni, a tutti gli altri Soci, i quali, nei venti giorni successivi, possono dichiarare - sempre a mezzo di raccomandata R.R. - la propria volontà di acquistare le azioni o i diritti di opzione oggetto di prelazione.

10.4. Il Presidente, entro i dieci giorni successivi, comunica all'alienante - che vi rimane vincolato - le proposte di acquisto.

10.5. Nel caso in cui la prelazione sia esercitata da più Soci, le azioni e i diritti di opzione vengono attribuiti in proporzione alle rispettive partecipazioni al capitale sociale, ma i Comuni limitrofi a quello alienante hanno comunque diritto ad essere preferiti.

10.6. Non è soggetto a prelazione il trasferimento di azioni da forme associative di Comuni ai Comuni da esse rappresentati, né l'inversa ipotesi di cessione di azioni dai Comuni a loro forme associative, per conseguire rappresentanza unitaria.

TITOLO III

Obbligazioni – Patrimoni Destinati.

ART. 11 – Obbligazioni.

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili o non convertibili con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un loro rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente Statuto relative alle assemblee speciali.

ART. 12 – Patrimoni destinati.

La società potrà costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 bis e seguenti Codice Civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria con la presenza anche in seconda o ulteriore convocazione di almeno la metà del capitale sociale.



TITOLO IV

Affidamento del servizio.

ART. 13 – Affidamenti.

13.1. La società può ricevere l'affidamento del servizio idrico integrato:

- a) dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 Torinese (A.A.T.O. 3);
- b) da altri soggetti, ferma la necessità, in caso di affidamento da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. 5), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, che tale affidamento costituisca la parte più importante dell'attività svolta.

13.2. La gestione del servizio idrico integrato affidato dall'A.A.T.O. 3 viene esercitata secondo la convenzione di servizio stipulata tra l'A. A.T.O. medesima e la società.

13.3. In caso di affidamento del servizio da parte dell'A.A.T.O. 3 ai sensi dell'art. 113, comma 5, lett. c), del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 i Soci esercitano il controllo sulla società mediante gli strumenti previsti dal presente Statuto e dalla Convenzione di Servizio.

TITOLO V

Assemblee.

ART. 14 - Assemblea – Convocazione.

14.1. L'assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

14.2. L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro luogo, purché nel territorio nazionale, qualora particolari esigenze della società lo richiedano.

14.3. L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

14.4. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; nell'avviso potranno essere previste ulteriori convocazioni successive alla seconda.

14.5. L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine di centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, termine elevabile a centottanta giorni in presenza di:

- a) obbligo di redazione del Bilancio consolidato;
- b) esigenze particolari relative alla struttura e all'oggetto della società.

14.6. L'assemblea deve essere altresì convocata senza ritardo quando ne è fatta domanda da tanti Soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale, i quali devono indicare nella domanda gli argomenti da trattare.



ART. 15 - Assemblea – Presidenza.

15.1. L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

15.2. L'assemblea elegge con le modalità di cui sopra un Segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori, anche non Soci.

15.3. Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

ART. 16 – Assemblea - Diritto di intervento – Svolgimento.

16.1. Possono intervenire all'assemblea i Soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto.

16.2. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega scritta da altro soggetto nei limiti e con le modalità previsti dall'art. 2372 del Codice Civile.

16.3. E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dialocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

16.4. L'assemblea può approvare un regolamento che disciplinerà lo svolgimento dei lavori assembleari e che avrà valore anche per le assemblee successive.

16.5. I Soci che rappresentino un terzo del capitale sociale intervenuto in assemblea, hanno diritto di ottenere il rinvio dell'assemblea a non oltre cinque giorni, qualora dichiarino di non essere sufficientemente informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno.



ART. 17 - Assemblea - Diritto di voto – Quorum.

17.1. Ogni azione attribuisce il diritto ad un voto, salvo che nel caso in cui siano state create categorie di azioni fornite di diritti diversi o che a fronte del riconoscimento di particolari diritti siano senza diritto di voto, o con diritto di voto limitato. Il valore di tali azioni non può complessivamente superare la metà del capitale sociale.

17.2. L'assemblea ordinaria e straordinaria, nella prima convocazione e nelle successive, delibera con il voto favorevole dei Soci che rappresentano il 75% (settantacinque per cento) del capitale sociale.

17.3. In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

17.4. Nell'ipotesi di cui al precedente punto, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di controllo non presenti.

17.5. Solo ai fini dell'approvazione del bilancio e della nomina e revoca alle cariche ed agli uffici sociali, per le convocazioni successive alla prima, si applicano i quorum previsti dall'art. 2369 Codice Civile.

ART. 18 - Competenze dell'assemblea.

18.1. L'assemblea ordinaria delibera nelle materie previste dalla legge ed in particolare:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina e revoca gli Amministratori; nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale e il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- c) determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
- d) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci.

Inoltre:

- e) approva il piano industriale;
- f) approva la convenzione di servizio di cui all'art. 13.2.;
- g) autorizza gli Amministratori:
 - al compimento di atti volti al rispetto del limite di importanza dell'attività svolta nell'ipotesi di cui al precedente art. 13.1. lett. b);
 - all'assunzione di partecipazioni comportanti responsabilità illimitata per le obbligazioni della società partecipata;
- h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

18.2. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori.



TITOLO VI

Amministrazione e controllo.

ART. 19 - Consiglio di Amministrazione, composizione e riunioni.

19.1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri.

19.2. Gli Amministratori possono non essere Soci, durano in carica per il periodo, comunque non superiore a tre esercizi, stabilito all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Secondo i principi contenuti nell'art. 2387 del Codice Civile per rivestire la carica di Amministratore bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

i soggetti prescelti non devono avere ricevuto condanne penali con sentenze passate in giudicato attinenti alla moralità professionale e devono avere rivestito la carica di amministratore in società di capitali pubbliche e/o private o in Enti o Amministrazioni Pubbliche per un periodo significativo oltre agli altri requisiti stabiliti dalla legge per rivestire la carica di amministratore di società a partecipazione pubblica.

Il Consiglio nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l'assemblea, ed un Segretario, anche in via permanente ed anche estraneo al Consiglio stesso.

19.3. Il Comune di Torino ha diritto di designare la maggioranza dei componenti il Consiglio e gli altri enti pubblici territoriali hanno diritto di designare i restanti componenti.

19.4. I Soci si impegnano a provvedere alla designazione almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la nomina dei Consiglieri.

19.5. Nel caso in cui gli enti pubblici territoriali, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, le nomine di competenza dei Soci diversi dal Comune di Torino avvengono secondo il seguente procedimento, stabilito dall'art. 10 della Convenzione sottoscritta tra i Comuni soci fondatori:

- a) ciascun Socio, sempre escluso il Comune di Torino, può presentare una lista di uno o più candidati, contraddistinti da numeri crescenti fino ad un massimo pari a quello dei designandi;
- b) ciascun Socio può votare per una sola lista;
- c) i voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi per uno, due, tre eccetera fino al numero pari a quello dei designandi;
- d) i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista, nell'ordine dalla stessa prevista e vengono disposti in graduatoria decrescente;
- e) risultano designati coloro che, considerate singolarmente le liste, ottengono i quozienti più elevati;
- f) in caso di parità di quoziente è preferito il candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.



I Soci si impegnano a fornire le liste dei candidati almeno quindici giorni prima della riunione assembleare convocata per la relativa nomina.

19.6. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la durata in carica, la cessazione, la sostituzione e la revoca degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge.

ART. 20 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione.

20.1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta di un quinto dei suoi componenti.

La convocazione viene fatta dal Presidente con avviso trasmesso a ciascun membro del Consiglio e del Collegio Sindacale con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano presenti tutti gli Amministratori e tutti i Sindaci effettivi in carica.

20.2. Le riunioni sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di sua assenza, sono presiedute dall'Amministratore Delegato più anziano presente o, in mancanza, dal Consigliere più anziano presente.

20.3. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

20.4. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

20.5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario, ove nominato.

ART. 21 – Presidente.

21.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio; convoca il Consiglio di Amministrazione, fissa l'ordine del giorno, coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri.

21.2. In caso di assenza o impedimento, il Presidente è sostituito dall'Amministratore Delegato più anziano di età.

21.3. In assenza di Amministratori Delegati, il Consiglio di Amministrazione può designare il Consigliere Vicario del Presidente.



ART. 22 - Poteri di gestione.

22.1. La gestione dell'impresa, in conformità alle deliberazioni dell'assemblea, spetta al Consiglio di Amministrazione il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

22.2. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non abbia provveduto l'assemblea, sceglie fra i propri membri il Presidente.

22.3. Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del Codice Civile, può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il Presidente, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, in merito al generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate, almeno ogni trimestre.

22.4. Il potere di rappresentanza attribuito agli Amministratori è generale.

22.5. Il potere di rappresentanza è attribuito al Presidente del Consiglio di Amministrazione individualmente ed agli Amministratori Delegati, in via tra di loro congiunta o disgiunta secondo quanto stabilito dalla deliberazione di nomina.

22.6. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre, nei limiti di cui sopra, deliberare che vengano attribuiti, in via collettiva o individuale, a persone non facenti parte del Consiglio, quali Direttori Generali, dirigenti, dipendenti, procuratori, inattori, specifici poteri inerenti all'amministrazione. In tal caso, l'attribuzione del potere di rappresentanza è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 23 - Compensi degli Amministratori.

L'assemblea ordinaria determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

Il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina i compensi degli Amministratori investiti di particolari cariche sentito, per questi ultimi, il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.

ART. 24 - Collegio Sindacale.

24.1. Il Collegio Sindacale è formato da tre Sindaci effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dall'assemblea dei Soci.

24.2. Il Collegio Sindacale resta in carica per tre esercizi.

24.3. Almeno un membro effettivo ed uno supplente del Collegio devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia; i restanti membri, se non sono iscritti presso tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o fra i professori universitari di ruolo in materie economiche o giuridiche.



24.4. Al Comune di Torino compete la designazione di un componente effettivo e di un sindaco supplente; gli altri Soci designano a maggioranza nel loro insieme due Sindaci effettivi ed uno supplente.

24.5. I Soci si impegnano ad effettuare la designazione nel termine di quindici giorni precedenti a quello della riunione assembleare convocata per la nomina.

24.6. Nel caso in cui i Soci, escluso il Comune di Torino, non concordino sulle designazioni di loro spettanza o comunque non abbiano provveduto secondo il punto precedente, salvo diversa deliberazione unanime dell'assemblea, la nomina avviene secondo il procedimento stabilito nella Convenzione costitutiva stipulata dai Soci fondatori.

24.7. Le cause di ineleggibilità e decadenza, la nomina, la cessazione, la sostituzione, la retribuzione e la responsabilità dei Sindaci, nonché il funzionamento del Collegio Sindacale sono regolati dalle disposizioni di legge.

ART. 25 - Controllo contabile.

Il controllo contabile sulla società è esercitato da una società di revisione iscritta presso il registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

TITOLO VII

Recesso del Socio.

ART. 26 - Recesso del Socio.

26.1. Il diritto di recesso - oltre che negli altri casi previsti da questo statuto e dalla legge - compete al Socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

26.2. Non ha diritto di recedere il Socio che non abbia concorso alle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata, l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione di azioni.

26.3. Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

26.4. Il Socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni.

Il valore delle azioni è determinato dagli Amministratori, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile.



Gli Amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni.

In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

TITOLO VIII

Bilancio.

ART. 27 - Esercizio sociale e bilancio.

27.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

27.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

ART. 28 - Ripartizione degli utili.

L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio sociale è attribuito come segue:

- il 5% alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il residuo, secondo quanto deliberato dall'assemblea.

TITOLO IX

Scioglimento.

ART. 29 – Scioglimento.

In caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina (ed eventualmente alla sostituzione) dei liquidatori, fissandone i poteri ed i compensi.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

TITOLO X

Informativa - Foro competente.

ART. 30 – Informativa.

30.1. Devono essere inviati a tutti i Soci almeno 15 giorni prima della data di convocazione da parte dell'assemblea:



- il progetto di bilancio consuntivo, unitamente alla relazione sulla gestione, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- il progetto di piano industriale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- lo schema della convenzione di servizio.

Deve inoltre essere inviato ai Soci il bilancio consuntivo approvato dall'assemblea.

30.2. Il Presidente è tenuto a trasmettere ai Soci i documenti di volta in volta richiesti dai medesimi, relativamente a qualsiasi rilevante iniziativa e/o procedura della società.

ART. 31 – Foro competente.

Foro competente per ogni controversia è quello di Torino.

Si dà atto che lo Statuto di cui sopra, approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 16 dicembre 2009, è stato iscritto in data 13 gennaio 2010, presso il Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di Torino, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2436 del Codice Civile ed è pertanto in vigore.
